

## Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero **41** Del **19-12-2017**

**Oggetto: IUC ANNO 2018. APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI.TASI**

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>SATTA GESUINO</b>	<b>P</b>	<b>MELONI MARILENA</b>	<b>P</b>
<b>BECCA IGNAZIO</b>	<b>P</b>	<b>PUDDU ELIA</b>	<b>P</b>
<b>CANU MARIA PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>FODDAI COSTANZO</b>	<b>A</b>
<b>CHESSA CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>MARCHESI FRANCESCO</b>	<b>A</b>
<b>CORDA GIULIA</b>	<b>P</b>	<b>MONGILI FEDERICO</b>	<b>A</b>
<b>DETTORI NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>SANCIU ANNA RITA</b>	<b>A</b>
<b>GAIAS GIANFRANCO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n° 13		Presenti n° 9
In Carica n° 13		Assenti n° 4

- In qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Signori:

<b>PUDDU EMANUELE</b>	<b>P</b>
<b>SERUSI BIANCA</b>	<b>P</b>

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Dr. SATTA GESUINO nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4,lett.a), del Decreto Legislativo N° 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Spissu Paola.
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole:

**PARERE:** Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' contabile**

Data: 19-12-2017

Il Responsabile del servizio  
**SECHI ANNA**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **Regolarita' tecnica**

Data: 19-12-2017

Il Responsabile del servizio  
**SECHI ANNA**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Udita l'esposizione del Presidente.**

**Premesso** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale, a seguito delle modifiche al sopra richiamato comma 639 introdotte dall'art. 1, comma 14. Lett. a) della L. 208/2015, è posto *“a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 669 (modificato dall'art. 1, comma 14 della L. 208/2015), art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che il comma 671, art. 1 della L. 147/2013 prevede che, la TASI, sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al sopra citato comma 669 e che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014,

dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677.

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che la L. 232 del 11/12/2016 (cd Legge di stabilità per l'anno 2017), all'articolo 1, comma 42, dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

che, ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015, per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26, art. 1 della predetta Legge, i comuni, se prevista, possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016;

che il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

**Richiamata** la propria deliberazione n. 22 del 04/05/2015 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta TASI nelle seguenti misure:

- a) aliquota TASI nella misura di 0,10 % per abitazione principale e pertinenze della stessa;
- b) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per le aree edificabili;
- d) aliquota TASI nella misura di 0,05% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale fino a € 2.000,00;
- e) aliquota TASI nella misura di 0,10% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale compresa tra € 2.000,01 e € 4.000,00;
- f) aliquota TASI nella misura di 0,20% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale compresa tra € 4.000,01 e € 6.000,00;
- g) aliquota TASI nella misura di 0,25% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale superiore a € 6.000,00;
- h) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per tutti i fabbricati diversi da quelli di cui alle lettere precedenti;
- i) detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta per tutte le abitazioni principali e per le relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate

**Rilevato** che, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14. Lett. a) della L. 208/2015, la TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (così come definita ai fini dell'applicazione dell'IMU) dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Rilevato** che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata a concorrere;

che il comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

- Rilevato** che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili distintamente richiamati nell'allegato A) del regolamento IUC, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2017 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI:
- a) aliquota TASI nella misura di 0,10 % per abitazione principale e pertinenze della stessa;
  - b) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - c) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per le aree edificabili;
  - d) aliquota TASI nella misura di 0,05% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale fino a € 2.000,00;
  - e) aliquota TASI nella misura di 0,10% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale compresa tra € 2.000,01 e € 4.000,00;
  - f) aliquota TASI nella misura di 0,20% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale compresa tra € 4.000,01 e € 6.000,00;
  - g) aliquota TASI nella misura di 0,25% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale superiore a € 6.000,00;
  - h) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per tutti i fabbricati diversi da quelli di cui alle lettere precedenti;
  - i) detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta per tutte le abitazioni principali e per le relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate

**Rilevato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data odierna sono state determinate per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;

**Richiamati** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Ministero dell'Interno con proprio Decreto ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 al 28.02.2018.

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Dato atto che la Legge di bilancio 2018 in corso di approvazione ripropone per il 2018 il blocco dei tributi locali, così' come previsto per il 2017 dalla Legge n. 232/2016 ;

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

**presenti e votanti n. 9 consiglieri  
con voti unanimi espressi in forma palese**

## **D E L I B E R A**

**1) Di confermare per l'esercizio 2018 le aliquote TASI , come approvate in deliberazione consiliare n. 22 del 04/05/2015 per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate.**

**2) Di approvare per l'esercizio 2018 le seguenti aliquote della TASI:**

- a) aliquota TASI nella misura di 0,10 % per abitazione principale e pertinenze della stessa;
- b) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per le aree edificabili;
- d) aliquota TASI nella misura di 0,05% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale fino a € 2.000,00;
- e) aliquota TASI nella misura di 0,10% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale compresa tra € 2.000,01 e € 4.000,00;
- f) aliquota TASI nella misura di 0,20% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale compresa tra € 4.000,01 e € 6.000,00;
- g) aliquota TASI nella misura di 0,25% per i fabbricati di categoria D/1 con rendita catastale superiore a € 6.000,00;
- h) aliquota TASI nella misura di 0,00 % per tutti i fabbricati diversi da quelli di cui alle lettere precedenti;
- i) detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta per tutte le abitazioni principali e per le relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate

**3) di dare atto che il gettito della TASI è destinato a concorrere al finanziamento dei servizi indivisibili come sotto indicati**

TIPOLOGIA	Previsione spesa 2018
Illuminazione pubblica	€. 30.000,00
Verde pubblico	€. 30.000,00
Servizi cimiteriali	€. 10.000,00
Polizia locale	€. 33.000,00
Servizi Demografici	€. 40.000,00
Viabilità /segnaletica	€. 10.000,00

4) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..

Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

**ILSINDACO**  
F.to SATTA GESUINO

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Spissu Paola

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- ❑ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20-12-2017 , per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
- ❑ E' stata trasmessa in data 20-12-2017 ai capi gruppo consiliari (Art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. n° 6404;

Dalla Residenza Comunale, li 20-12-2017 .

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Spissu Paola

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- ❑ E' divenuta esecutiva il giorno 19-12-2017;
- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,c. 4, D.Lgs. N°267/2000);
- ❑ Decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs N°267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 19-12-2017 .

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Spissu Paola

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

---